

IL NUOVO LAVORO OCCASIONALE		ENTRATA IN VIGORE 24 GIUGNO 2017
Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n.96 (art. 54 bis)		
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE		
DEFINIZIONE	Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità (€ 5.000 - € 2.500).	
SOGGETTI E AMBITO DI APPLICAZIONE	Aziende con organico inferiore ai 5 dipendenti.	
DIVIETI	È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte di: a) Datori di lavoro utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato; b) imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) imprese del settore edilizio e di settori affini, imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.	
ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO	Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore versa le somme utilizzabili per compensare le prestazioni attraverso la piattaforma informatica INPS.	
COMPENSO ORARIO E CONTRIBUZIONE	La misura minima oraria del compenso orario è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione INPS nella misura del 33% del compenso, e il premio INAIL nella misura del 3,5% del compenso. Inoltre l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00. Il compenso al prestatore verrà pagato dall'Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte. Il pagamento dei compensi al prestatore avviene: 1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;	

	2. in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA	L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center una dichiarazione contenente le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo il settore agricolo. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica. Inoltre, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere entro le ore 24:00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell'attività lavorativa, l'effettuazione della prestazione. Qualora tale comunicazione non venga effettuata, la prestazione sarà comunque considerata svolta. REVOCA: Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
SANZIONI	In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di € 2.500 (compenso massimo previsto per le prestazioni complessivamente rese da un prestatore in favore del medesimo utilizzatore) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione (almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione) ovvero di uno dei divieti previsti per il contratto a prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.